



Atto Dirigenziale n° 352/2025

SETTORE SOSTENIBILITA' AMBIENTALE E PROTEZIONE CIVILE
Proposta n° 146/2025

OGGETTO: DITTA EUROCOMET SIDERURGICA S.R.L. CON SEDE LEGALE IN VIA INDUSTRIALE N. 68 NEL COMUNE DI REZZATO (BS). AUTORIZZAZIONE ALL'ESERCIZIO DELL'IMPIANTO E DELLE RELATIVE OPERAZIONI DI MESSA IN RISERVA (R13), PRE-TRATTAMENTO (R12) E RECUPERO (R4) DI RIFIUTI SPECIALI NON PERICOLOSI E DI MESSA IN RISERVA (R13), DEPOSITO PRELIMINARE (D15) DEI RIFIUTI PRODOTTI E DECADENTI DALL'ATTIVITÀ, NELL'INSEDIAMENTO UBICATO IN COMUNE DI REZZATO (BS) – VIA INDUSTRIALE N. 68. ART. 208 DEL D.LGS. 3 APRILE 2006 N. 152 E S.M.I.

word-wrap:break-word">

IL DIRETTORE
 (Dott. Giovanmaria Tognazzi)

RICHIAMATI:

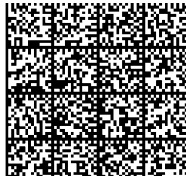
- il decreto del Presidente della Provincia n.175 del 02.05.2023 di conferimento al dott. Giovanmaria Tognazzi dell'incarico di direzione del Settore Sostenibilità Ambientale e Protezione Civile;
- il Testo Unico degli Enti Locali approvato con decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, che all'articolo 107 individua le funzioni e le responsabilità dei dirigenti;

VISTI i seguenti atti comunitari, nazionali, regionali e provinciali:

- la legge n. 241 del 7 agosto 1990, recante *“Norme sul procedimento amministrativo”*;
- decreto direttore generale Regione Lombardia n. 36 del 07 gennaio 1998, recante *“Direttive e linee guida in ordine al deposito temporaneo ed allo stoccaggio di rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi”*;
- decreto ministeriale 05 febbraio 1998 e s.m.i., relativo al recupero agevolato dei rifiuti;
- legge regionale 12 dicembre 2003, n. 26 e s.m.i., recante *“Disciplina dei servizi locali di interesse economico generale. Norme in materia di gestione dei rifiuti, di energia, di utilizzo del sottosuolo e di risorse idriche”*;
- deliberazione Giunta Regionale. 8 novembre 2002, n. 7/11045, recante *“Approvazione Linee guida per l'esame paesistico dei progetti prevista dall'art. 30 delle norme di attuazione del Piano territoriale paesistico regionale (P.T.P.R.)”*;
- deliberazione giunta provinciale 24 febbraio 2004, n. 50 recante *“Disposizioni in materia di garanzie finanziarie”*;
- deliberazione giunta regionale 19 novembre 2004, n. VII/19461, recante *“Disposizioni in materia di garanzie finanziarie”*;
- decreto legislativo 25 luglio 2005, n. 151 e s.m.i., recante *“Disposizioni per la produzione e*

Documento Firmato Digitalmente

Ai sensi dell'articolo 23, comma 2-bis, del Codice dell'Amministrazione Digitale, le informazioni e gli elementi contenuti nel contrassegno generato elettronicamente sono idonei ai fini della verifica della corrispondenza. Il documento amministrativo informatico originale, da cui la copia analogica è tratta, è stato prodotto dall'amministrazione Provincia di Brescia ed è conservato dalla stessa, verificabile almeno fino al 29-06-2025. Per la verifica della corrispondenza con quanto conservato dall'amministrazione, è possibile utilizzare il servizio disponibile alla url: <https://apps.urbi.it/padbarcode/>



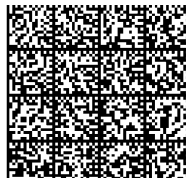
recupero delle apparecchiature elettriche ed elettroniche”;

- regolamento regionale 24 marzo 2006, n. 4 recante *“Disciplina dello smaltimento delle acque di prima pioggia e di lavaggio delle aree esterne, in attuazione dell’articolo 52, comma 1, lettera a) della legge regionale 12 dicembre 2003, n. 26”;*
- decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e s.m.i. (cd Codice dell'ambiente);
- regolamento CE n. 1013 del 14 giugno 2006 del Parlamento Europeo e del Consiglio, relativo alla spedizione dei rifiuti;
- regolamento CE n. 1907 del 18 dicembre 2006 e s.m.i. (REACH);
- deliberazione giunta regionale 28 settembre 2009, n. 10222, relativa alle procedure per l'accettazione e la gestione dei rottami metallici ferrosi e non ferrosi;
- deliberazione giunta provinciale 08 marzo 2010 n. 92, relativa alla determinazione degli importi degli oneri istruttori;
- regolamento (UE) n. 333 del 31/03/2011, recante i *“Criteri che ne determinano quando alcuni tipi di rottami metallici cessano di essere considerati rifiuti ai sensi della direttiva 2008/98/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio”;*
- decreto direttore generale Regione Lombardia 25 luglio 2011, n. 6907, relativo alle linee guida per l'individuazione delle varianti sostanziali agli impianti di gestione dei rifiuti;
- regolamento (UE) n. 715 del 25/07/2013 recante i *“Criteri che ne determinano quando i rottami di rame cessano di essere considerati rifiuti ai sensi della direttiva 2008/98/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio”;*
- decisione della commissione n. 2014/955/CE del 18 dicembre 2014 che modifica la decisione 2000/532/CE relativa all'elenco dei rifiuti ai sensi della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio;
- regolamento UE n. 1357 del 18 dicembre 2014, recante *“Disposizioni in merito alla classificazione dei rifiuti”;*
- rettifica della decisione della commissione n. 2014/955/CE del 18 dicembre 2014 che modifica la decisione 2000/532/CE relativa all'elenco dei rifiuti ai sensi della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio;
- deliberazione della Giunta Regionale 21 aprile 2017 n. 6511 relativa all'applicativo denominato Osservatorio Rifiuti Sovraregionale (O.R.S.O.);
- regolamento regionale 29.03.2019 n. 6 recante *“Disciplina e regime amministrativi degli scarichi di acque reflue domestiche e di acque reflue urbane, disciplina dei controlli degli scarichi e delle modalità di approvazione dei progetti degli impianti di trattamento delle acque reflue urbane, in attuazione dell’art. 52, comma 1, lettera a) e f bis), e 3, nonché dell’art. 55, comma 20, della legge regionale 12 dicembre 2003, n. 26 (Disciplina dei servizi locali di interesse economico generale. Norme in materia di gestione dei rifiuti, di energia, di utilizzo del sottosuolo e di risorse idriche)”;*
- decreto legislativo del 03 settembre 2020, n. 116 recante *“Attuazione della direttiva (UE) 2018/851 che modifica la direttiva 2008/98/CE relativa ai rifiuti e attuazione della direttiva (UE) 2018/852 che modifica la direttiva 1994/62/CE sugli imballaggi e i rifiuti di imballaggio”;*
- linee guida SNPA per l'applicazione della disciplina EoW (Delibera del Consiglio snpa n. 67 del 06/02/2020) e s.m.i.;
- la legge 29 luglio 2021, n. 108 recante *“Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, recante governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure”;*
- deliberazione giunta regionale 23 maggio 2022, n. 6408, recante *“Approvazione dell'aggiornamento del Programma Regionale di Gestione dei Rifiuti (PRGR), comprensivo del Programma Regionale di Bonifica delle aree inquinate (PRB) e dei relativi documenti previsti dalla Valutazione Ambientale Strategica (V.A.S);*
- decreto ministeriale 4 aprile 2023 n. 59 recante *“Disciplina del sistema di tracciabilità dei rifiuti e del registro elettronico nazionale per la tracciabilità dei rifiuti ai sensi dell'articolo 188-bis del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152”;*

PREMESSO che la ditta EUROCOMET SIDERURGICA S.R.L. (codice fiscale 02571410980), avente

Documento Firmato Digitalmente

Ai sensi dell'articolo 23, comma 2-bis, del Codice dell'Amministrazione Digitale, le informazioni e gli elementi contenuti nel contrassegno generato elettronicamente sono idonei ai fini della verifica della corrispondenza. Il documento amministrativo informatico originale, da cui la copia analogica è tratta, è stato prodotto dall'amministrazione Provincia di Brescia ed è conservato dalla stessa, verificabile almeno fino al 29-06-2025. Per la verifica della corrispondenza con quanto conservato dall'amministrazione, è possibile utilizzare il servizio disponibile alla url: <https://apps.urbi.it/padbarcode/>



sede legale e impianto in Via Industriale n. 68 nel comune di Rezzato (BS), è titolare delle seguenti autorizzazioni:

- Autorizzazione AUA n.197 del 15.01.2016 (scadenza 05.02.2031), per l'insediamento di via Industriale n. 68 - Rezzato (BS) sui mappali 54-63 fg. 27, rilasciato dal Suap di Montichiari in data 05.02.2016 prot. 2458, che sostituisce i seguenti titoli abilitativi ambientali:
 - a. autorizzazione allo scarico, secondo quanto previsto nell'allegato denominato "AUA – Sezione scarichi industriali in pubblica fognatura", parte integrante e sostanziale del presente atto;
 - b. comunicazione di cui all'art. 8, comma 4 della legge n. 447/1995;
 - c. comunicazioni in materia di rifiuti di cui agli artt. 215 e 216 del d.lgs. n. 152/2006, in particolare la comunicazione all'esercizio dell'attività di recupero rifiuti non pericolosi ai sensi del D.M. Ambiente del 5 febbraio 1998, secondo quanto previsto nell'allegato denominato "AUA - Recupero rifiuti", parte integrante e sostanziale del presente atto;
- Presa d'atto prot. 120253 del 04/09/2019 della variante non sostanziale relativa alla riorganizzazione delle aree relative alle attività R4-3.1 e R13 10.2, lasciando invariati i quantitativi di stoccaggio e di trattamento già autorizzati, in particolare la superficie totale dedicata alle attività varierà per l'attività R4-3.1 da 2570 m² a 2.970 m² e per l'attività R13-10.2 da 378 m² a 100 m²;
- Presa d'atto della Provincia di Brescia (prot. n. 162482 del 24/09/2021) della domanda di adesione per le attività di cui all'Allegato tecnico n. 30 "Saldatura di oggetti e superfici metalliche".

PREMESSO inoltre che la ditta aveva presentato richiesta di procedura di Verifica di assoggettabilità alla V.I.A con nota prot. 20181 del 11.02.2009, e che con nota prot. 64110 del 18.04.2009 è stata comunicata l'esclusione dalla procedura V.I.A. per il progetto di modifica dell'impianto;

RILEVATO che la ditta EUROCOMET SIDERURGICA S.R.L. (codice fiscale 02571410980), avente sede legale in Via Industriale n. 68 nel comune di Rezzato (BS), ha presentato istanza in data 29.03.2023, (registrata al P.G. prov. con n. 62026 in data 30.03.2023, integrata e/o modificata con documentazione registrata ai P.G. prov. n. 88001 del 09.05.2024, n. 162539 del 13.09.2024, n. 194163 e 194290 del 29.10.2024 e 213126 e 213224 del 22.11.2024, tendente ad ottenere l'autorizzazione, ai sensi dell'art. 208 del d.lgs. 152/2006 e s.m.i., all'esercizio dell'impianto e delle relative operazioni di messa in riserva (R13), pretrattamento (R12) e recupero (R4) di rifiuti speciali non pericolosi e di messa in riserva (R13), deposito preliminare (D15) dei rifiuti prodotti e decadenti dall'attività, nell'insediamento ubicato nel comune di Rezzato (BS) – Via Industriale n. 68, attualmente autorizzato con AUA n. 197 del 15/01/2016;

PRESO ATTO che la suddetta istanza di autorizzazione ai sensi dell'art. 208 del d.lgs. 152/2006, è stata presentata con richiesta delle seguenti varianti rispetto a quanto attualmente autorizzato:

- l'inserimento dell'operazione di pretrattamento R12 "Scambio di rifiuti per sottoporli a una delle operazioni indicate da R 1 a R 11";
- l'inserimento di nuovi codici EER di tipologia assimilabile a quelli già previsti in ingresso, ma che non risultano ricompresi all'interno del D.M. 05/02/98 e s.m.i.;
- l'aumento dei quantitativi di stoccaggio istantaneo autorizzati (R13), senza alcuna variazione della potenzialità di trattamento autorizzata;

DATO ATTO che l'istanza, come previsto dall'art. 208, comma 1, del d.lgs. 152/2006 e s.m.i., è comprensiva della documentazione tecnica prevista dalle disposizioni vigenti in materia:

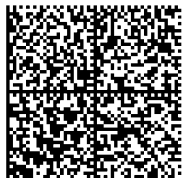
- ambientale (in particolare con riferimento alle emissioni in atmosfera e agli scarichi in pubblica fognatura delle acque di prima pioggia e delle acque reflue assimilate alle domestiche);
- di salute, sicurezza sul lavoro e di igiene pubblica;

RILEVATO che:

- l'area interessata dall'impianto è individuata catastalmente al Foglio n. 27 Mapp.li n. 54 – 63 del N.C.T. del comune di Rezzato (BS) e, secondo quanto prevede il vigente strumento urbanistico (come risulta dal certificato di Attestazione Urbanistica del Comune di Rezzato registrato al P.G. prov. con n. 81970 in data 29.04.2024), la destinazione urbanistica risulta in "Area D1 – Tessuto a destinazione produttivo artigianale prevalente";
- considerando il vigente Programma di Gestione dei Rifiuti approvato con d.g.r n. 23 maggio 2022, n. 6408, il sito risulta idoneo alla localizzazione dell'impianto in oggetto in quanto, in sede istruttoria, non si sono riscontrati vincoli di carattere escludente ed inoltre non è previsto un aumento del perimetro dell'insediamento con consumo di suolo;
- la ditta ha provveduto al versamento degli oneri istruttori previsti dalla d.g.p. n. 92 del 08.03.2010;
- la ditta ha assolto l'obbligo dell'imposta di bollo mediante contrassegno identificativo n. 01211055262899 del 23.01.2023 per la presentazione dell'istanza e contrassegno identificativo n. 01230784536423 del 24.04.2024 per il rilascio del provvedimento;

Documento Firmato Digitalmente

Ai sensi dell'articolo 23, comma 2-bis, del Codice dell'Amministrazione Digitale, le informazioni e gli elementi contenuti nel contrassegno generato elettronicamente sono idonei ai fini della verifica della corrispondenza. Il documento amministrativo informatico originale, da cui la copia analogica è tratta, è stato prodotto dall'amministrazione Provincia di Brescia ed è conservato dalla stessa, verificabile almeno fino al 29-06-2025. Per la verifica della corrispondenza con quanto conservato dall'amministrazione, è possibile utilizzare il servizio disponibile alla url: <https://apps.urbi.it/padbarcode/>



- la ditta con nota P.G. prov. n. 88001 del 09.05.2024, ha trasmesso:
 - a. il certificato ISO 9001 n. 16305Q/1 con data di emissione 25.07.2022 e scadenza 23.02.2025;
 - b. il certificato ISO 14001 n. 16304° con data di emissione 25.07.2022 e scadenza 23.02.2025;

RICHIAMATE:

- la nota prot. n. 73886 del 12.04.2024 di comunicazione di avvio del procedimento amministrativo ai sensi della L. 241/90 e s.m.i., con richiesta di integrazioni, contestuale interruzione dei termini e richiesta al Comune di Rezzato dell'Attestazione Urbanistica;
- la nota del Comune di Rezzato del 29.04.2024, registrata al P.G. prov. n. 81970 in pari data, di trasmissione dell'Attestazione Urbanistica;
- la nota della ditta del 09.05.2024, registrata al P.G. prov. n. 88001 in pari data, di trasmissione delle integrazioni richieste con l'avvio del procedimento;
- la nota di R.F.I. – Rete Ferroviaria Italiana del 27.05.2024, registrata al P.G. prov. n. 98545 in pari data, di trasmissione del parere di massima favorevole con osservazioni/prescrizioni;
- la nota del Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di Brescia del 01.07.2024, registrata al P.G. prov. n. 122478 in data 02.07.2024, di trasmissione del parere favorevole con condizioni;
- la nota prot.n. 105700 del 07.06.2024 di Convocazione della Conferenza di servizi ai sensi dell'art. 208 comma 3 del d.lgs. 152/06 e s.m.i. in forma simultanea in modalità sincrona;

VISTE le risultanze della conferenza dei servizi indetta con nota P.G. prov. n. 105700 del 07.06.2024 e riunitasi in data 02.07.2024 (verbali in atti), nel corso della quale si è preso atto dei pareri favorevoli acquisiti (R.F.I. e Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco) e che non sono pervenuti motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza, alle prescrizioni e condizioni emerse nel corso della conferenza;

PRESO ATTO CHE:

- ARPA Dipartimento di Brescia ha trasmesso nota prot. 99326 del 27.06.2023, registrata al P.G. n. 124637 in pari data, di chiarimenti in merito alla partecipazione nei procedimenti ex. art. 208 del d.lgs. 152/06, comunicando di non ritenere che il parere di ARPA sia dovuto nell'ambito dei suddetti procedimenti, e che non sia possibile estendere all'Agenzia il meccanismo del silenzio assenso previsto dall'art. 14 bis, comma 4 della Legge 241/90 e s.m.i.;
- ATS di Brescia ha trasmesso nota di chiarimenti in merito alla partecipazione nei procedimenti ex. art. 208 del d.lgs. 152/06, registrata al prot. 162642 del 29.08.2023 relativa ad altro procedimento, con la quale precisa di non ritenere che il parere di ATS sia dovuto nell'ambito dei suddetti procedimenti, e che non sia possibile estendere all'Agenzia il meccanismo del silenzio assenso previsto dall'art. 14 bis, comma 4 della Legge 241/90 e s.m.i.;
- il Comune di Rezzato, pur convocato ma risultato assente in conferenza, non ha trasmesso parere e non ha comunicato motivi ostativi al rilascio dell'autorizzazione in argomento;

RICHIAMATE:

- la nota della ditta del 11.09.2024, registrata al P.G. prov. n. 162539 in pari data, di trasmissione delle integrazioni richieste nella Conferenza dei servizi del 02.07.2024.
- la nota della ditta del 29.10.2024, registrata al P.G. prov. n. 194163 e 194290 in pari data, di trasmissione di ulteriori integrazioni spontanee;
- la nota della ditta del 22.11.2024, registrata al P.G. prov. n. 213126 e 213224 in pari data, di trasmissione della planimetria aggiornata (2024.11.21 - Tav.02 Planimetria generale_rev.3) con rappresentazione, nel particolare del sistema di trattamento delle acque di prima pioggia, del pozzetto di campionamento delle acque di seconda pioggia.;

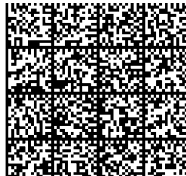
RILEVATO che:

- con nota del 27.01.2025 l'ufficio Aria e Rumore provinciale ha trasmesso il documento con le proprie valutazioni istruttorie contenente le condizioni e prescrizioni relative alle emissioni prodotte dall'impianto, che risulta inserito nella Sezione "Emissioni" dell'allegato tecnico, che è parte integrante e sostanziale del presente atto;
- con nota prot. 11422 del 21.01.2025 l'Ufficio d'Ambito di Brescia ha trasmesso il documento con le proprie valutazioni istruttorie contenente le condizioni e prescrizioni relative agli scarichi delle acque reflue assimilate alle domestiche negli strati superficiali del sottosuolo, che risulta inserito nella Sezione "Scarichi in pubblica fognatura" dell'allegato tecnico, che è parte integrante e sostanziale del presente atto;

VISTA la relazione tecnico-amministrativa del competente ufficio del Settore Sostenibilità Ambientale e Protezione Civile, Ufficio Rifiuti (in atti) dalla quale risulta che:

Documento Firmato Digitalmente

Ai sensi dell'articolo 23, comma 2-bis, del Codice dell'Amministrazione Digitale, le informazioni e gli elementi contenuti nel contrassegno generato elettronicamente sono idonei ai fini della verifica della corrispondenza. Il documento amministrativo informatico originale, da cui la copia analogica è tratta, è stato prodotto dall'amministrazione Provincia di Brescia ed è conservato dalla stessa, verificabile almeno fino al 29-06-2025. Per la verifica della corrispondenza con quanto conservato dall'amministrazione, è possibile utilizzare il servizio disponibile alla url: <https://apps.urbi.it/padbarcode/>



- le modifiche richieste rispetto all’attività già autorizzata con AUA mantengono la potenzialità ed i principi del processo impiantistico, non aumentano le quantità di trattamento e le tipologie dei rifiuti autorizzati, non determinano ripercussioni negative sulle matrici ambientali e non rientrano tra le fattispecie previste dal punto 8t) dell’allegato IV alla parte seconda del d.lgs. 152/06 e s.m.i.;
- le caratteristiche dell’impianto e le operazioni ivi effettuate, nonché i tipi ed i quantitativi dei rifiuti sottoposti ad operazioni di messa in riserva (R13), pretrattamento (R12) e trattamento (R4) dei rifiuti speciali non pericolosi, nonché di messa in riserva (R13), deposito preliminare (D15) dei rifiuti speciali non pericolosi prodotti e decadenti dall’attività, sono riportati nell’allegato Sezione “Rifiuti” e nell’elaborato grafico pervenuto con nota prot. n. 213126 e n. 213224 del 22.11.2024, che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto;
- l’istruttoria tecnico-amministrativa si è conclusa con valutazione favorevole fermo restando le prescrizioni riportate nell’allegato tecnico soprarichiamato;

DETERMINATO, secondo gli importi della d.g.r. 19 novembre 2004 n. VII/19461, in **€ 313.856,05 (euro trecentotredicimilaottocentocinquantasei/05)** l’ammontare totale della garanzia finanziaria che la Ditta deve prestare a favore della Provincia di Brescia relativo a:

- messa in riserva (R13) di 11.270 m³ di rifiuti speciali non pericolosi in ingresso pari a*	€ 199.050,74
- messa in riserva (R13) di 11.930 m³ di rifiuti speciali non pericolosi in attesa di certificazione pari a*	€ 210.707,66
- messa in riserva (R13) di 175 m³ di rifiuti speciali non pericolosi prodotti e decadenti pari a	€ 30.908,50
- pre-trattamento (R12) - trattamento (R4) di un quantitativo annuo di 99.500 t/a di rifiuti speciali non pericolosi destinati a recupero pari a	€ 82.426,51
Totale	€ 523.093,41
RIDUZIONE del 40% per imprese in possesso di certificazione ambientale Uni En ISO 14001	€ 209.237,37
Ammontare totale della garanzia finanziaria	€ 313.856,05

*) tariffa applicata al 10 % così come previsto dalla d.g.r. n. 19461/04

STABILITO che la garanzia finanziaria dovrà essere presentata contestualmente alla comunicazione di fine lavori di conformazione dell’impianto alla presente autorizzazione, e dovrà avere validità per l’intera durata dell’autorizzazione e per i dodici mesi successivi e comunque sino all’avvenuta liberazione da parte della Provincia di Brescia;

VISTO il parere favorevole di regolarità tecnica espresso relativamente al presente atto ai sensi dell’art. 147 bis del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

RICHIAMATI:

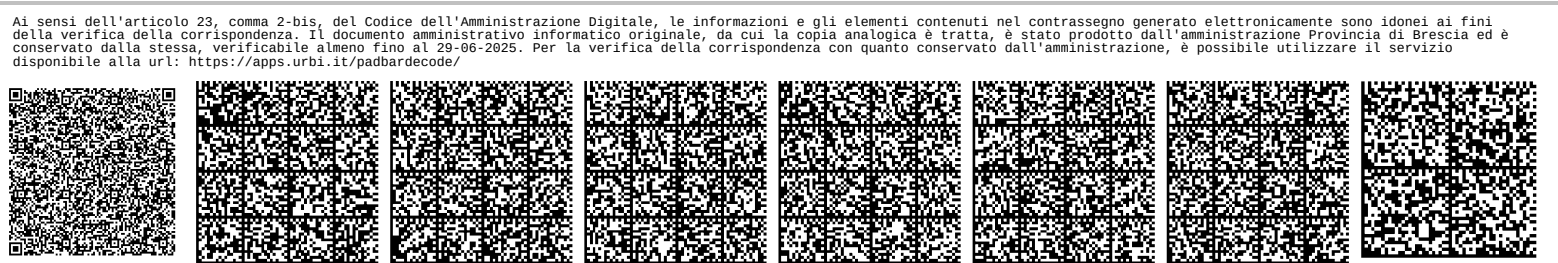
- il Piano Integrato di attività e organizzazione (PIAO) Triennio 2024-2026, approvato con decreto del Presidente della Provincia n. 48 del 29.02.2024;
- il rispetto delle misure in materia di Trasparenza e di Prevenzione della Corruzione di cui al vigente Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza (PTPCT) 2024 -2026, parte integrante del Piano integrato di attività e organizzazione (PIAO) - Triennio 2024-2026, sezione rischi corruttivi e trasparenza, approvato con decreto del Presidente della Provincia n. 48 del 29.02.2024;

RITENUTO che le risultanze della Conferenza dei servizi e gli esiti istruttori consentano l’adozione del provvedimento di autorizzazione all’esercizio dell’impianto e delle relative operazioni di messa in riserva (R13), pre-trattamento (R12) e recupero (R4) di rifiuti speciali non pericolosi e di messa in riserva (R13), deposito preliminare (D15) dei rifiuti prodotti e decadenti dall’attività, nell’insediamento ubicato nel comune di Rezzato (BS) – Via Industriale n. 68, alle condizioni e con le prescrizioni di cui all’allegato Sezione “Rifiuti”, Sezione “Emissioni”, Sezione “Scarichi in pubblica fognatura”, e secondo quanto rappresentato nell’elaborato tecnico-grafico, che formano parte integrante e sostanziale del presente atto;

DISPONE

1. di autorizzare la ditta EUROCOMET SIDERURGICA S.R.L. (codice fiscale 02571410980), avente sede legale in Via Industriale n. 68 nel comune di Rezzato (BS), per l’esercizio dell’impianto e delle relative operazioni di messa in riserva (R13), pre-trattamento (R12) e recupero (R4) di rifiuti speciali non pericolosi e di messa in riserva (R13), deposito preliminare (D15) dei rifiuti prodotti e decadenti dall’attività, nell’insediamento ubicato nel comune di Rezzato (BS) – Via Industriale n. 68, secondo le indicazioni e alle condizioni e prescrizioni indicate nel testo del presente atto, nonché all’allegato Sezione “Rifiuti”, Sezione

Documento Firmato Digitalmente



“Emissioni”, Sezione “Scarichi in pubblica fognatura”, e secondo quanto rappresentato negli elaborati tecnico-grafici, che formano parte integrante e sostanziale del presente atto, oltre che nelle normative applicabili, presenti e future;

2. di dare atto che il presente provvedimento sostituisce i seguenti atti di assenso, così come intervenuti nel corso del procedimento, ai sensi dell'art. 208 del d.lgs. n. 152/06:

- autorizzazione alle emissioni in atmosfera ai sensi dell'art. 269 del d.lgs. 152/2006;
- autorizzazione agli scarichi delle acque di prima pioggia e acque reflue assimilate alle domestiche in pubblica fognatura, ai sensi della parte III del d.lgs. 152/2006 e s.m.i. e del R.R. n. 4 del 24.03.2006;

3. di dare atto che la valutazione in ordine alla normativa urbanistico-edilizia applicabile in relazione al progetto sopraccitato, compete al Comune di Rezzato;

4. di dare atto, inoltre, che compete al responsabile del preposto ufficio del Comune di Rezzato nell'ambito dei doveri previsti all'art. 27 del d.P.R. n. 380/2001, la vigilanza sulla conformità delle opere a quanto autorizzato, nonché di riferire a questa Provincia ogni eventuale difformità;

5. di stabilire un termine di un anno dalla data del presente provvedimento per l'inizio dei lavori di conformazione dell'impianto alla presente autorizzazione, di cui dovrà essere data comunicazione al Comune di Rezzato ed alla Provincia, ed un termine di tre anni dalla data di inizio lavori per l'ultimazione dei lavori stessi, precisando che il mancato rispetto di tali termini può comportare la decadenza dell'autorizzazione, salvo proroghe da richiedersi alla Provincia;

6. di prescrivere che l'impianto dovrà essere realizzato conformemente al presente provvedimento e che l'avvenuta ultimazione dei lavori dovrà essere comunicata alla Provincia ed al Comune di Rezzato congiuntamente a perizia giurata, asseverata, redatta da un tecnico abilitato, attestante la corretta esecuzione delle opere e dei lavori e la loro conformità al progetto approvato;

7. che la gestione dei rifiuti secondo la presente autorizzazione potrà essere avviata dalla data di accettazione della garanzia finanziaria di cui al presente provvedimento, da trasmettere contestualmente alla perizia asseverata con giuramento;

8. di dare atto che verrà richiesta al S.U.A.P. del comune di Rezzato l'archiviazione dell'autorizzazione A.U.A. n.197 del 15.01.2016 dalla data di avvio della gestione rifiuti come autorizzata con il presente atto;

9. di prescrivere che la ditta effettui una nuova valutazione di impatto acustico, entro 30 giorni dalla data di messa in esercizio dell'impianto, previa tempestiva comunicazione ad Arpa e Comune, almeno 15 gg prima dell'effettuazione delle stesse. Gli esiti dovranno essere trasmessi alla Provincia, al Comune di Rezzato e ad ARPA;

10. di prescrivere che la ditta, in merito al Trituratore CMI Modello BF4000 – matricola n. 0038/09 – anno di costruzione 2006 dotato di limitatore di produzione, presenti entro il 30 aprile di ogni anno una dichiarazione di non superamento dei limiti dichiarati e del non superamento delle soglie previste per l'assoggettabilità all'A.I.A.;

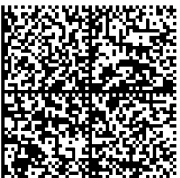
11. di prescrivere che i risultati degli autocontrolli periodici, quando previsti dal piano di monitoraggio contenuto negli Allegati Tecnici al presente provvedimento e relativi:

- a) alle emissioni in atmosfera convogliate, compresi i risultati delle analisi di messa a regime;
- b) alle emissioni diffuse da lavorazioni meccaniche (relative all'Allegato tecnico n. 32);
- c) ai bilanci di massa relativi all'utilizzo di COV ex art. 272 del d.lgs. 152/06;
- d) al Piano Gestione solventi ex art. 275 del d.lgs. 152/06;
- e) agli scarichi di acque industriali;
- f) agli scarichi di acque meteoriche;

siano inseriti a cura del gestore nell'applicativo regionale denominato AUA POINT secondo le specifiche disposizioni della d.g.r. n. XI/5773 del 21.12.2021;

12. di prescrivere che, entro 60 giorni dalla data di messa a regime relativa alle emissioni nuove/modificate dello stabilimento, i referti analitici relativi al ciclo di campionamento previsto dall'allegato “AUA - Sezione Emissioni in atmosfera”, siano inseriti all'interno dell'applicativo regionale AUA Point, dandone notizia dell'inserimento a questa Provincia, al Comune competente ed all'ARPA - Dipartimento di Brescia, stabilendo che, qualora le analisi evidenziassero il superamento dei limiti fissati per una o più emissioni, la presente autorizzazione sarà da considerarsi automaticamente sospesa, con l'obbligo di interruzione immediata dell'attività relativa a tale/i emissione/i fino all'adozione di tutti gli accorgimenti necessari per risolvere il problema (riduzione delle attività, sospensione delle attività, modifiche del processo produttivo,

Documento Firmato Digitalmente



installazione/potenziamento/sostituzione di idoneo sistema di abbattimento fra quelli previsti dalla delibera della Giunta Regionale 30 maggio 2012, n. 3552 e successive modifiche ed integrazioni) e la ditta dovrà:

- a) comunicare il superamento del limite entro le 24 ore successive al riscontro del superamento medesimo alla Provincia, al Comune ed all'ARPA;
- b) comunicare tempestivamente agli enti competenti gli accorgimenti sopraindicati e le cause eventualmente individuate;
- c) conclusione degli interventi, effettuare nuove analisi, la cui data dovrà essere comunicata all'ARPA ed al Comune con almeno 10 giorni di anticipo al fine di consentire un eventuale controllo congiunto, con dimostrazione del rispetto dei limiti stessi e trasmissione dei referti analitici agli Enti entro 10 giorni dal termine del ciclo di campionamento;

13. di dare atto che:

- a) il presente provvedimento è soggetto a sospensione o revoca ai sensi di legge, ovvero modifica, ove risulti la pericolosità o dannosità dell'attività esercitata o nei casi di accertate violazioni del provvedimento stesso, fermo restando che la ditta è tenuta ad adeguarsi alle disposizioni, anche regionali, più restrittive che dovessero essere emanate successivamente alla data di sottoscrizione;
- b) in relazione alla cessazione della qualificazione di rifiuto (END OF WASTE) si applicano le disposizioni di cui all'art. 184 ter del d.lgs. n. 152/2006 e s.m.i., del regolamento (UE) n. 333 del 31/03/2011 e del regolamento (UE) n. 715 del 25/07/2013;
- c) deve essere assicurata la regolare tenuta dei registri di carico e scarico, nonché la denuncia annuale (MUD) ed i rifiuti in uscita dall'impianto dovranno essere accompagnati dal formulario di identificazione; a partire dalle date previste per l'applicazione del D.M. 4 aprile 2023 n. 59 dovranno essere seguite le procedure e disposizioni del suddetto decreto;
- d) deve essere assicurata la compilazione dell'applicativo O.R.S.O. così come previsto dalla deliberazione della Giunta Regionale 21 aprile 2017 n. 6511 relativa all'applicativo denominato Osservatorio Rifiuti Sovraregionale (O.R.S.O.);
- e) la ditta dovrà effettuare la dichiarazione E-PRTR, così come prevista dal Regolamento (CE) n. 166/2006 del Parlamento Europeo e del Consiglio e s.m.i., per quanto applicabile;
- f) i rifiuti in uscita dall'impianto, accompagnati dal formulario di identificazione, devono essere devono essere conferiti a soggetti autorizzati per il recupero o lo smaltimento finale, escludendo ulteriori passaggi ad impianti che non siano impianti di recupero di cui ai punti da R1 a R11 dell'Allegato C alla Parte Quarta del D.lgs. 152/06, o impianti di smaltimento di cui ai punti da D1 a D12 dell'Allegato B alla Parte Quarta del D.lgs. 152/06, fatto salvo il conferimento ad impianti autorizzati alle operazioni D15, D14, D13, R13, R12, solo se strettamente collegati ad un impianto di recupero/smaltimento definitivo. Per impianto strettamente collegato si intende un impianto dal quale devono necessariamente transitare i rifiuti perché gli stessi possano accedere all'impianto di recupero/smaltimento finale; È consentito il conferimento dei rifiuti in uscita da un'operazione R12 oppure D13/D14 ad impianti dedicati, autorizzati all'operazione R12 oppure D14/D13 solo laddove l'operazione sia diversa e aggiuntiva rispetto a quella di provenienza e utile/necessaria all'ottimizzazione del recupero finale;
- g) gli scarichi idrici decadenti dall'insediamento, compresi quelli costituiti dalle acque meteoriche, devono essere conformi alle disposizioni stabilite dalla parte terza del d.lgs. 152/06 e s.m.i. e dal Regolamento Regionale 24/03/06 n. 4 in attuazione dell'art. 52 comma 1 lett. a) della L.R. 12/12/2003 n. 26. Qualora l'attività svolta sia soggetta a diversa destinazione, ampliamento o a ristrutturazione da cui derivi uno scarico avente caratteristiche qualitativamente o quantitativamente diverse dallo scarico preesistente, tale scarico deve essere autorizzato;
- h) ai sensi dell'art. 129 del D. Lgs. 152/06 e s.m.i. il titolare dello scarico è tenuto a fornire all'autorità di controllo le informazioni richieste e consentire l'accesso ai luoghi dai quali origina lo scarico;
- i) le emissioni sonore nell'ambiente esterno devono rispettare i limiti massimi ammissibili stabiliti dalle normative vigenti (L. 26/10/1995 n. 447 e s.m.i.);
- j) deve essere effettuato il controllo radiometrico sui rifiuti/ EoW quando previsto dalla normativa vigente ed in particolare:
 - la sorveglianza radiometrica deve essere effettuata secondo procedure predisposte o almeno approvate da un Esperto di Radioprotezione di II o III grado (figura professionale di cui all'art. 129 D.lgs. 101/2020 s.m.i.). Le procedure devono descrivere sia la modalità di esecuzione della sorveglianza che la modalità di gestione di eventuali ritrovamenti. I contenuti minimi delle procedure oggetto di verifica da parte di ARPA Lombardia sono descritti nella PG.AF.012 (https://www.arpalombardia.it/media/oxxf3el/pgaf012rev02_sorveglianza_rottami.pdf);
 - le procedure devono essere sottoposte a revisione dopo un periodo di sperimentazione e ogni qualvolta sia ritenuto utile e necessario dai soggetti interessati o dagli organi competenti, anche sulla

Documento Firmato Digitalmente



base di eventuali aggiornamenti normativi successivi alla redazione delle procedure stesse;

- la ditta deve inoltrare almeno ad ARPA, al dipartimento territorialmente competente, un consuntivo periodico almeno annuale dei ritrovamenti di sorgenti o di materiale radioattivo;
- nei casi in cui è possibile procedere con l'allontanamento senza vincoli di materiale contaminato che rispetti le previsioni dell'art. 204 del D.lgs. 101/2020, il soggetto che intende avvalersi di tale possibilità è tenuto a comunicare preventivamente al Prefetto ed agli organi di vigilanza competenti per territorio l'allontanamento del materiale che soddisfa le condizioni di esenzione. Tali comunicazioni preventive, nei casi di allontanamento di materiale contenente radionuclidi con tempo di dimezzamento maggiore di 60 giorni, devono essere inviate ad ARPA, al dipartimento territorialmente competente, con un anticipo di almeno 30 giorni;
- k) se il gestore intende sottoporre l'impianto ad una modifica che nell'allegato Sezione (emissioni) comporti una variazione di quanto indicato, deve presentare alla Provincia di Brescia apposita domanda di aggiornamento dell'autorizzazione se la modifica è sostanziale (in quanto comportante un aumento o una variazione qualitativa delle emissioni o l'alterazione delle condizioni di convogliabilità tecnica delle stesse), oppure, se la modifica non è sostanziale, deve essere data comunicazione, non oltre i 60 (sessanta) giorni antecedenti la data di avvio dell'esecuzione della modifica stessa alla Provincia; qualora tale termine sia trascorso senza riscontro, il gestore può procedere all'esecuzione della modifica non sostanziale comunicata;
- l) devono essere evitate emissioni in atmosfera, anche solo diffuse, di qualsiasi sostanza inquinante e/o maleodorante: qualora durante l'esercizio dell'impianto si dovessero riscontrare fenomeni di emissione di odori molesti, dovrà essere installato idoneo presidio di aspirazione e/o abbattimento odori, preventivamente autorizzato dagli enti competenti;
- m) la ditta deve ottemperare alle vigenti normative in materia di sicurezza ed igiene sui luoghi di lavoro;
- n) andranno attivate le procedure di cui agli articoli 3 e 4 del DPR 151/2011 in caso di presenza di attività soggette ai controlli di prevenzione incendi (depositi, autorimesse, centrali termiche, ecc.). Le eventuali istanze di valutazione progetto dovranno essere trasmesse al Comando Provinciale Vigili del Fuoco di Brescia, corredate dalla documentazione prevista dal D.M. 07.08.2012 e s.m.i.;
- o) le sopracitate procedure andranno attivate anche per le attività esistenti allo stato, se ricadenti nell'allegato I del D.P.R. 151/2011, e non solo per le attività oggetto della variazione;
- p) sia garantita la libera circolazione e agevole manovra per i mezzi di soccorso; a titolo esemplificativo, devono essere garantiti almeno i seguenti requisiti minimi: a) larghezza: 3,50 m; b) altezza libera: 4 m; c) raggio di svolta: 13 m; d) pendenza: non superiore al 10%; e) resistenza al carico: almeno 20 tonnellate (8 sull'asse anteriore, 12 sull'asse posteriore, passo 4 m);
- q) in fase di attività deve essere elaborato il documento di valutazione previsionale dei rischi come stabilito dagli artt. 17 e 28 del d.lgs. 81/2008 e s.m.i. e dovranno essere rispettati tutti gli adempimenti previsti dal D.lgs. 81/2008 in materia di "Salute e Sicurezza nei luoghi di Lavoro";
- r) qualora ne ricorrano in presupposti, andrà garantito il rispetto del D.M. 26/07/2022 "Norme tecniche di prevenzione incendi per stabilimenti ed impianti di stoccaggio e trattamento rifiuti". Si chiarisce che il D.M. citato si applica alle nuove attività; le attività esistenti ed in regola con gli adempimenti di prevenzione incendi devono essere adeguate al D.M. nel caso in cui vengano apportate modifiche sostanziali in campo antincendio;
- s) andrà garantito l'assolvimento di quanto al D.P.C.M. 27.08.2021, linee guida per la predisposizione del piano di emergenza esterna e per la relativa informazione della popolazione per gli impianti di stoccaggio e trattamento dei rifiuti;
- t) ai sensi dell'art. 208, comma 6, del d.lgs. 152/06 e s.m.i. il presente provvedimento sostituisce ad ogni effetto visti, pareri, autorizzazioni e concessioni di organi regionali, provinciali e comunali, purché evocati nel procedimento;
- u) ai sensi dell'art. 208, comma 12, del d.lgs. n. 152/2006 e s.m.i., l'autorizzazione è concessa per un periodo di **dieci anni** dalla data di sottoscrizione del presente atto, è rinnovabile e a tal fine, almeno 180 giorni prima della scadenza, deve essere presentata apposita domanda all'Ente competente, che decide prima della scadenza dell'autorizzazione stessa; in ogni caso l'attività può essere proseguita, fino alla decisione espressa, previa estensione delle garanzie finanziarie presentate;
- v) sono fatti salvi i diritti di terzi, tutte le eventuali concessioni, autorizzazioni, nulla osta o assensi comunque denominati e le condizioni o prescrizioni stabilite da altre normative, la cui acquisizione e l'osservanza sia prevista dalle normative vigenti in relazione all'impianto ed all'attività, nonché osservanza di tutte le normative, anche ambientali, relative agli atti sostituiti dal presente provvedimento, in quanto applicabili;

14. di dare atto altresì che:

- ai fini della cessazione della qualifica di rifiuto (cd. END OF WASTE) l'impresa deve conformarsi,

Documento Firmato Digitalmente



per le tipologie di rottami di ferro, acciaio e alluminio, rame alle disposizioni dei Regolamenti UE n. 333 del 31/03/2011 e n. 715 del 25/07/2013. In mancanza di tale conformazione, i predetti rottami sono da qualificarsi rifiuto ad ogni effetto, atteso che la perdita di tale qualifica, per assumere invece quella di prodotti, può avvenire solo con la completa e continuativa osservanza delle previsioni di cui al Regolamento UE;

- il rispetto dei criteri di cui ai suddetti Regolamenti comunitari, ai fini della cessazione della qualifica di rifiuto, deve essere attestato dal produttore tramite una dichiarazione di conformità, redatta per le EOW di ferro, acciaio alluminio e rame e relative leghe all'atto della cessione dal produttore ad un altro detentore secondo i modelli previsti, e che pertanto, in assenza di diverse indicazioni normative, le aree di stoccaggio del materiale già lavorato ed analizzato sono da considerarsi aree di stoccaggio rifiuti (soggette anche a pagamento della polizza fideiussoria) fino all'emissione della suddetta dichiarazione di conformità;
- questa Provincia si riserva, in relazione all'attuazione dei predetti Regolamenti UE ed alla loro osservanza, l'adozione di successivi atti, anche eventualmente di divieto o regolarizzazione, a seguito di sopravvenute disposizioni normative od altre risultanze;

15. di dare atto, infine, che l'impianto ricade parzialmente in "Aree destinate alla viabilità ferroviaria" e in "fascia di rispetto ferroviario" della linea MI-VE ed è quindi soggetto al rispetto delle seguenti osservazioni/ prescrizioni dettate da R.F.I. – Rete Ferroviaria Italiana:

- ai sensi dell'art. 52 del DPR 753/1980 è vietato far crescere piante o siepi ed erigere muriccioli di cinta, steccati o recinzioni in genere ad una distanza minore di metri 6,00 (sei) dalla più vicina rotaia. Tale misura dovrà, occorrendo, essere aumentata in modo che dette piante o opere non si trovino mai a distanza minore di metri 2,00 (due) dal ciglio degli sterri o dal piede dei rilevati. Gli alberi per i quali è previsto il raggiungimento di un'altezza massima superiore a metri quattro non potranno essere piantati ad una distanza dalla più vicina rotaia minore della misura dell'altezza massima raggiungibile aumentata di metri due. Nel caso il tracciato della ferrovia si trovi in trincea o in rilevato, tale distanza dovrà essere calcolata, rispettivamente, dal ciglio dello sterro o dal piede del rilevato;
- lo smaltimento delle acque meteoriche di cui alle opere di Vs proprietà non dovrà interessare, in alcun modo, la proprietà di Mercitalia Logistics S.p.a., nonché la sede ferroviaria;
- eventuali corpi illuminanti non potranno essere posizionati ad una distanza dalla più vicina rotaia minore dell'altezza del corpo illuminante stesso, aumentata di metri due;
- per tutte le opere, manufatti e simili, da realizzarsi a distanza inferiore ai metri 30 dalla rotaia più vicina dovrà essere presentata specifica istanza di deroga ai sensi dell'art. 60 DPR 753/80, corredata del necessario Progetto Esecutivo, la quale potrà essere rilasciata previo controllo dell'autorità titolare del vincolo, nel caso specifico sia da Mercitalia Logistics S.p.a. che R.F.I. S.p.a.:

Art. 49, comma 1: "Lungo i tracciati delle linee ferroviarie è vietato costruire, ricostruire o ampliare edifici o manufatti di qualsiasi specie ad una distanza, da misurarsi in proiezione orizzontale, minore di metri trenta dal limite della zona di occupazione della più vicina rotaia";

Art. 60, comma 1: "Quando la sicurezza pubblica, la conservazione delle ferrovie, la natura dei terreni e le particolari circostanze locali lo consentano, possono essere autorizzate dagli uffici lavori compartimentali delle F.S., per le ferrovie dello Stato, e da competenti uffici della M.C.T.C., per le ferrovie in concessione, riduzioni alle distanze prescritte dagli articoli dal 49 al 56".

16. di prendere atto che la ditta ha presentato la dichiarazione sostitutiva di certificazione dell'atto di notorietà in cui dichiara di aver annullato le marche da bollo in premessa citate per l'apposizione sul presente atto;

17. di dare atto che, ai sensi dell'art. 208, comma 19, del d.lgs. 152/06 e s.m.i., le varianti sostanziali in corso d'opera o di esercizio che comportino modifiche a seguito delle quali l'impianto non è più conforme alla presente autorizzazione devono essere preventivamente autorizzate secondo le procedure previste dal medesimo art. 208;

18. di prescrivere che le varianti non sostanziali che non incidano sulla potenzialità e sui principi del processo impiantistico di cui al progetto approvato e non modifichino la quantità ed i tipi di rifiuti autorizzati, devono essere preventivamente comunicate alla Provincia di Brescia, che rilascia, in caso di esito favorevole dell'istruttoria, un nulla-osta alla loro realizzazione, informandone il Comune dove ha sede l'impianto e l'A.R.P.A., nonché eventuali altri Enti, per quanto di rispettiva competenza;

19. di far presente che l'attività di controllo in relazione all'attività di gestione rifiuti è esercitata dalla Provincia, cui compete in particolare accertare che la ditta ottemperi al presente provvedimento, nonché adottare, se del caso, i provvedimenti di legge. Per tale attività la Provincia, ai sensi dell'art. 197 comma 2 del d.lgs. 152/06 e s.m.i., può avvalersi dell'ARPA;

Documento Firmato Digitalmente

Ai sensi dell'articolo 23, comma 2-bis, del Codice dell'Amministrazione Digitale, le informazioni e gli elementi contenuti nel contrassegno generato elettronicamente sono idonei ai fini della verifica della corrispondenza. Il documento amministrativo informatico originale, da cui la copia analogica è tratta, è stato prodotto dall'amministrazione Provincia di Brescia ed è conservato dalla stessa, verificabile almeno fino al 29-06-2025. Per la verifica della corrispondenza con quanto conservato dall'amministrazione, è possibile utilizzare il servizio disponibile alla url: <https://apps.urbi.it/padbarcode/>



20. di dare atto che spetta ad ARPA esercitare le funzioni di controllo in ordine al rispetto, fra l'altro delle prescrizioni contenute nell'allegato del presente atto, Sezione "Emissioni";
21. di dare atto che spetta all'ARPA esercitare le funzioni di controllo in ordine al rispetto, fra l'altro delle prescrizioni contenute nell'allegato del presente atto, Sezione "Scarichi in pubblica fognatura";
22. che la cessazione dell'attività, la variazione del direttore tecnico responsabile dell'impianto e/o eventuali deleghe in materia di ambiente e il trasferimento della sede legale della ditta autorizzata, devono essere tempestivamente comunicati a questa Provincia;
23. di fissare, secondo gli importi della d.g.r. 19 novembre 2004 n. VII/19461, **in € 313.856,05 (euro trecentotredicimilaottocentocinquantasei/05)** l'ammontare totale della garanzia finanziaria che la Ditta autorizzata deve prestare a favore della Provincia di Brescia, contestualmente alla comunicazione di fine lavori, secondo le modalità previste dalla d.g.p. 50 R.V. del 24.02.2004 e con validità per l'intera durata della gestione autorizzata e per i dodici mesi successivi e comunque sino all'avvenuta liberazione da parte della Provincia di Brescia;
24. di stabilire che in caso di revoca o decadenza o mancata presentazione delle attestazioni di vigenza della certificazione ISO 14001, la ditta dovrà provvedere entro e non oltre 30 giorni a integrare l'ammontare della polizza fidejussoria per un importo pari a € 209.237,37 (euro duecentonovemiladuecentotrentasette/37), pena la sospensione automatica dell'efficacia della presente autorizzazione;
25. di dare atto che la mancata presentazione della garanzia finanziaria di cui sopra, ovvero la difformità della stessa dalle modalità previste dalla d.g.p. 50 R.V. del 24.02.2004, può comportare la revoca del presente atto, previa diffida, in conformità a quanto stabilito dalla d.g.r. n. 19461 del 19.11.2004;
26. che il presente atto venga comunicato alla ditta EUROCOMET SIDERURGICA S.R.L. (codice fiscale 02571410980), con sede legale in Via Industriale n. 68 nel comune di Rezzato (BS), a cura dell'ufficio, mediante trasmissione con posta elettronica certificata (PEC: eurosider@postatelematica.com);
27. di comunicare l'avvenuto rilascio della presente autorizzazione e le modalità di reperimento della stessa al:
- Comune di Rezzato (BS);
 - A.R.P.A. Lombardia - Dipartimento di Brescia;
 - A.T.S. di Brescia;
 - Ufficio Aria e Rumore del Settore Sviluppo Industriale e Paesaggio della Provincia;
 - Ufficio d'ambito di Brescia;
 - A2A Ciclo Idrico S.p.A.;
 - Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di Brescia;
 - Rete Ferroviaria Italiana – RFI.
28. di comunicare la presente autorizzazione al registro nazionale per la raccolta delle autorizzazioni rilasciate e delle procedure semplificate presso il Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica tramite la piattaforma Recer;
29. di prescrivere che il soggetto autorizzato conservi copia del presente atto presso l'impianto, ai fini dello svolgimento delle attività di controllo e vigilanza;

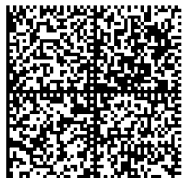
È possibile prendere visione del presente provvedimento sul sito web provinciale consultabile al seguente indirizzo: <http://ambienteweb.provincia.brescia.it/autorizzazioni/>.

Contro il presente provvedimento può essere promosso ricorso al competente Tribunale Amministrativo Regionale entro 60 (sessanta) giorni dalla data di piena conoscenza del medesimo, ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 (centoventi) giorni dalla medesima data, salvi i diversi termini stabiliti dalla legge.

Il Direttore

Documento Firmato Digitalmente

Ai sensi dell'articolo 23, comma 2-bis, del Codice dell'Amministrazione Digitale, le informazioni e gli elementi contenuti nel contrassegno generato elettronicamente sono idonei ai fini della verifica della corrispondenza. Il documento amministrativo informatico originale, da cui la copia analogica è tratta, è stato prodotto dall'amministrazione Provincia di Brescia ed è conservato dalla stessa, verificabile almeno fino al 29-06-2025. Per la verifica della corrispondenza con quanto conservato dall'amministrazione, è possibile utilizzare il servizio disponibile alla url: <https://apps.urbi.it/padbarcode/>



GIOVANMARIA TOGNAZZI

Brescia, li 31-01-2025

Documento Firmato Digitalmente

Ai sensi dell'articolo 23, comma 2-bis, del Codice dell'Amministrazione Digitale, le informazioni e gli elementi contenuti nel contrassegno generato elettronicamente sono idonei ai fini della verifica della corrispondenza. Il documento amministrativo informatico originale, da cui la copia analogica è tratta, è stato prodotto dall'amministrazione Provincia di Brescia ed è conservato dalla stessa, verificabile almeno fino al 29-06-2025. Per la verifica della corrispondenza con quanto conservato dall'amministrazione, è possibile utilizzare il servizio disponibile alla url: <https://apps.urbi.it/padbarcode/>

